



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "San Giovanni Bosco"  
C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (BA) - Tel 080.3381209  
Codice Fiscale N° 80023470729 - Codice IPA: istsc\_baic882008 - Codice Univoco Ufficio: UFEUNT  
E-mail: [baic882008@istruzione.it](mailto:baic882008@istruzione.it) - PEC: [baic882008@pec.istruzione.it](mailto:baic882008@pec.istruzione.it)  
Web: [www.icsbosco.edu.it](http://www.icsbosco.edu.it)

## PROTOCOLLO DI SICUREZZA

CORRELATO ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2  
(COSIDDETTO "CORONAVIRUS") CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19

### INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Anagrafica Istituto
Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" Corso Fornari n. 168 - 70056 - Molfetta (BA) C.F.: 80023470729 ☎: 080.338.12.09 ☎: 080.338.07.10 ✉: <a href="mailto:baic882008@istruzione.it">baic882008@istruzione.it</a> <a href="mailto:baic882008@pec.istruzione.it">baic882008@pec.istruzione.it</a>
D.S.: dott.ssa Santomauro M. Tiziana (Datore di lavoro) R.S.P.P.: ing. Sciancalepore Pantaleo (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) M.C. : dott. Michele Tempesta R.L.S.: Vilardi Eleonora (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Rev.	Data	Causale
01	14/09/2020	1^ redazione
02	28/01/2021	Aggiornamento – nomina nuovo medico competente
03	13/09/2021	Aggiornamento – nuove indicazioni strategiche a.s. 2021/22
04	24/01/2022	Aggiornamento – nuove indicazioni normative
05	08/02/2022	Aggiornamento – nuove indicazioni normative (D.L. 04.02.22 n. 5) – Reg. Pug. Prot. 005 del 07/0/02/2022

## 1. QUADRO NORMATIVO

**VISTA** la circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021, “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta”

**VISTA** la nota M\_PI AOODPIT 1107 del 22/07/2021 riferita all’Avvio dell’a.s. 2021/22 di accompagnamento al verbale del CTS del 12/07/2021;

**VISTE** le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL e Fondazione Bruno Kessler;

**VISTO** il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – Nota M\_PI AOOGABMI 257 del 06/08/2021 – Piano Scuola 2021/22;

**VISTO** il D.L. del 06/08/2021 n. 111;

**VISTO** il D.L. del 10/09/2021 n. 122;

**CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020 - 2021;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 21, commi 8 e 9);

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

**VISTO** l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica, per il c.a.s;

**VISTI** il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell'Istituto, il Regolamento generale d'Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico in caso di comportamenti inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;

**VISTA** la Legge 24 settembre 2021, n. 133, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”;

**VISTO** il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

**VISTO** il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 recante «*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*»;

**VISTA** la nota della Regione Puglia prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021;

**VISTA** la nota della Regione Puglia prot. AOO/005/0007333 del 15.11.2021;

**VISTA** la nota della Regione Puglia prot. 0007424 del 19.11.2021;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 0000014 del 10.01.2022

**VISTA** la nota della Regione Puglia prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022;

**VISTA** la nota della Regione Puglia prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022;

**CONSIDERATO** l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2021/22;

**CONSIDERATA** la delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/2021 con delibera n. 12, che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/22 al 15 settembre 2021;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in coerenza con il PTOF;

**CONSIDERATA** l'organizzazione didattica dell'Istituto per l'anno scolastico 2021/22.

## **2. PREMESSA**

Il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli alunni e le famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

È obiettivo prioritario coniugare l'attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e le RLS redigono il presente Protocollo di sicurezza per attività didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022.

Si sottolinea che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione.

Pertanto il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola.

Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di “*contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*”, di “*osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal*

*datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.*

L'obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

### **3. INFORMAZIONE**

Prima dell'inizio delle attività didattiche è prevista l'informazione ai docenti e al personale ATA da parte del RSPP e del MC, secondo un calendario che sarà comunicato con apposita circolare.

L'informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe da parte dei rispettivi docenti, sulla base delle disposizioni del presente protocollo.

L'informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il Dirigente scolastico dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio della scuola, sul sito della scuola, sul registro elettronico *Axios* e sulla piattaforma *GSuite for Education* in dotazione all'Istituto.

**Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:**

- **distanziamento interpersonale;**
- **uso della mascherina;**
- **disinfezione delle mani.**

### **4. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA**

La persona (lavoratore o allievo) ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.

La misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa. Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.

### **5. OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Obbligo introdotto dall'art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, che comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute (certificazione verde COVID-19 rafforzata).

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde. La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni».

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.

È pure confermata l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.

Qualora l'accesso alla struttura scolastica risulti motivata da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma - comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 - prevede che la sanzione amministrativa si applichi "con esclusivo riferimento al datore di lavoro" e non, dunque, nei confronti del lavoratore.

L'accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche educative e formative, con la possibilità di delegare l'accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio. In particolare, quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato:

- utilizza le credenziali di accesso personali per accedere all'area “Rilevazioni” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
- visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
- seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
- seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità;
- visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green Pass.

La soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute “Verifica C19”, la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Le disposizioni in materia di certificazione si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle suddette condizioni.

## **6. ACCESSO A SCUOLA**

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l'accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non è in quarantena o isolamento domiciliare;
- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale.

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera e guanti in lattice.

I Docenti sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera.

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. Per l'anno scolastico 2020-2021 la fornitura delle mascherine chirurgica in ambito scolastico è stata garantita dal governo.

Al personale scolastico sarà misurata la temperatura all'ingresso, tramite termometro a infrarossi.

I docenti e il personale ATA che si apprestano ad entrare a scuola:

- dovranno accedere all'edificio, igienizzare le mani e munirsi della mascherina fornita dalla scuola;
- dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
- seguire i percorsi obbligati.

Gli alunni che si apprestano ad entrare a scuola:

- dovranno accedere all'edificio muniti di mascherina;
- dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
- seguire i percorsi obbligati.

I visitatori esterni che si apprestano ad entrare a scuola:

- dovranno accedere all'edificio muniti di mascherina e registrarsi;
- dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
- seguire i percorsi obbligati.

Gli ingressi a scuola devono essere contingentati al fine di evitare assembramenti e saranno scaglionati nel seguente modo:

	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria		Scuola secondaria di I grado
		Tempo normale	Tempo pieno	
<b>INGRESSO</b>	08:00 – 09:30	08:00	08:00	07:50
<b>USCITA</b>	14:30 – 16:00	13:30 <i>(lunedì - giovedì)</i> 13:00 <i>(venerdì)</i>	16:00	13:50

**Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale o delegato). Una volta giunti a scuola i docenti li guideranno, seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l'uscita da scuola.**

Gli accessi ai plessi saranno differenziati per ordine di scuola e scaglionati in modo da evitare assembramenti. Nello spazio antistante gli ingressi, ad ogni classe sarà destinata un'area definita da apposita segnaletica orizzontale ed opportunamente distanziata dalle altre classi.

Il personale scolastico gestirà l'accesso a scuola affinché avvenga in modo ordinato e nel rispetto del distanziamento minimo di 1 m.

## **7. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITÀ A SCUOLA**

**Personale scolastico (elementi comuni a tutto il personale):**

- uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche qualora non sia garantito il distanziamento di almeno 1 metro e comunque sempre nel caso di spostamenti;
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- arieggiamento frequente dei locali;
- evitare le aggregazioni;
- evitare l'uso promiscuo di attrezzature;
- ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani.

#### **Personale insegnante ed educativo:**

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell'infanzia);
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il docente si accerterà che l'alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra;
- vigilare, per la scuola dell'infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività;
- nel cambio dell'ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro).

#### **Personale amministrativo:**

- rimanere alla propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile, allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza;
- il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
  - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
  - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
  - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

#### **Personale ausiliario:**

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

- vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- vigilare, durante la refezione sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l'Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo);
- i collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.

#### **Alunni:**

- **è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica, salvo per i bambini della scuola dell'infanzia (0-6) e casi particolari, sia in situazioni statiche che in situazioni di movimento;**
- si recano a scuola muniti di mascherina obbligatoriamente chirurgica correttamente indossata e provvisti di una di riserva riposta in idoneo contenitore. In caso di necessità (mancanza di mascherina in dotazione, danneggiamento e/o usura, inadeguatezza del DPI), il personale scolastico fornirà agli alunni le mascherine chirurgiche in dotazione all'Istituto;
- non devono modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. Naturalmente, è prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l'esecuzione;
- è possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l'assenso, per attività di piccoli gruppi sotto stretta vigilanza del docente stesso;
- dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante;
- dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali non autorizzati, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza;
- per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sono privilegiate attività all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento;
- per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre) sono previsti metodi di aerazione e distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Circa le attività fisiche, sono privilegiate le attività fisiche sportive individuali ed è stata definita la necessità di rispettare un

distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto. Anche in questo caso è prevista una rapida turnazione per l'accesso agli spogliatoi.

- per quanto riguarda il consumo dei pasti a scuola, sono attuate misure a livello locale basate sulla disponibilità di spazi adibiti (refettorio o altri locali idonei), turnazioni e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe.
- L'alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.

#### **Visitatori:**

- potranno accedere a scuola solo previo appuntamento, esibizione del green pass e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenendosi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l'ufficio o svolgere l'attività che li ha indotti ad andare a scuola;
- sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
- l'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all'interno della sede scolastica);
- utilizzare la mascherina chirurgica di propria dotazione;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

**Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.**

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l'uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.

#### **8. MODALITÀ DI UTILIZZO DI SPAZI COMUNI (servizi igienici, corridoi, atrio, etc)**

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (posti in prossimità dell'aula o dell'ufficio di competenza). In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L'accesso ai bagni avverrà uno alla volta.

Nell'utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all'edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani.

L'ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:

- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico, il quale garantirà il numero massimo di persone

coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.;

- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
- che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- che, al termine dell'incontro, sia garantito l'areggiamento prolungato e un'adeguata igienizzazione dell'ambiente.

### **Utilizzo dei bagni**

Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. È preferibile che gli alunni utilizzino il bagno una sola volta al giorno e, comunque, solo se strettamente necessario.

Poiché il bagno è un luogo di uso comune, è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.

## **9. MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE**

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad un'attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia approfondita consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, distributori automatici di acqua, etc.).

L'igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, etc. ed essa dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno:

- eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato;
- evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
- areggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo;
- assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi.
- conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido e asciugamani di carta. I bagni vanno igienizzati in media ogni ora e comunque sempre alla fine dell'attività didattica e lavorativa.

I dispenser igienizzanti sono posti: all'ingresso dell'edificio scolastico, nelle aule, nei laboratori e nella palestra, all'ingresso degli uffici di segreteria, all'ingresso dei bagni.

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni:

### 1) Pavimenti

Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua.

Per **candeggina con cloro al 5%** bisogna diluirlo così:

- 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 4900 millilitri di acqua oppure
- 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 2450 millilitri di acqua

### 2) Servizi Igienici

Per lavare i servizi igienici (gabinetto, lavandini, rubinetti etc.) si utilizzerà la candeggina diluita in acqua.

Per **candeggina con cloro al 5%** bisogna diluirlo così:

- 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua

oppure

- 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua

oppure

- 100 ml (circa un bicchiere da acqua) di prodotto in 900 millilitri di acqua

### 3) Superfici

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno **disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70%**

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

### 4) Igienizzazione uffici

Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al paragrafo 3. La pulizia e igienizzazione degli uffici avverrà alla fine delle attività lavorative.

### 5) Igienizzazione aula

Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione alla fine delle attività didattiche.

### 6) Igienizzazione palestra

La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell'ora. La classe dovrà lasciare la palestra 15 min prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione e aerazione.

L'igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in:

- lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina;
- disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.

### 7) Igienizzazione laboratori

I laboratori saranno igienizzati prima di ogni accesso. La classe dovrà lasciare il laboratorio 15 min prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.

L'igienizzazione del laboratorio sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in:

- lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina;
- disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, pc, tastiere, mouse o altre attrezzature a seconda del laboratorio) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.

### 8) Igienizzazione spazi comuni

Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle attività didattiche e lavorative, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc.

### 9) Igienizzazione bagni

I bagni vanno igienizzati in media ogni ora. Le modalità di igienizzazione sono quelle sopra specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone scarico, etc.

I bagni vanno igienizzati sempre alla fine dell'attività didattica e lavorativa seguendo le modalità sopra specificate.

#### **10) Igienizzazione banco per la ricreazione**

Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda, gli **alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado** provvederanno autonomamente a pulire il proprio banco con la soluzione igienizzante fornita dall'Istituto.

Prima di consumare la merenda e/o il pranzo gli alunni dovranno sanificare le mani con il gel.

Il pranzo sarà consumato in classe tramite monoporzioni fornite dalla ditta di refezione scolastica.

#### **Servizi educativi dell'infanzia e scuole primarie**

I servizi educativi dell'infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso di mascherine. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece sono indossate dal personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per tale motivo è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).

Il materiale didattico e i giochi utilizzati dai bambini della scuola dell'infanzia dovranno essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% e sciacquati con acqua.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcool etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

#### **10.AERAZIONE DEI LOCALI**

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora.

È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta.

#### **11. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani,

igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene etc.

- utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
- frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

## 12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* è fondamentale.

Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie.

### DPI per i docenti

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine FFP2 da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo ed una visiera protettiva e nelle misure sanitarie di **Autosorveglianza**.

È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, allo scopo di favorire la comunicazione con gli studenti con disabilità uditiva.

La pulizia e l'igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.

### DPI per i collaboratori scolastici

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine FFP2 ed una visiera lavabile, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo.

### DPI per il personale ATA

La scuola fornisce al **personale ATA** una dotazione iniziale di mascherine FFP2 e guanti da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo e una visiera lavabile

L'utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:

- a. quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
- b. la mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
- c. bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po' che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;
- d. quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.

L'utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore.

## 13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA O A CASA

Si è provveduto ad individuare in ciascun plesso un ambiente per l'isolamento di persone potenzialmente contagiate, cosiddetta Aula Covid.

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 (come, ad esempio, malattie croniche preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica e/o visiera fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e/o visiera chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

**Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina FFP2; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico Reg. Pug.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

#### 14. GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE

Ai sensi del D.L. (D.L. 04.02.22 n. 5) – Reg. Pug. Prot. 1119 del 07/0/02/2022 della Regione Puglia – Dipartimento promozione della Salute e del benessere Animale recante: “*Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative e successiva Modifica*”, la procedura di comunicazione e gestione dei casi di positività è la seguente:

##### ➤ **SCUOLA DELL'INFANZIA:**

- ✓ **Fino a quattro/4 casi di positività'** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza con l'utilizzo di dispositivi** di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- ✓ E' fatto comunque obbligo di effettuare **un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, **o un test antigenico autosomministrato** preventivo e tempestivo per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5) successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite **autocertificazione** resa sotto la personale responsabilità;
- ✓ In presenza di **cinque/5 o più' casi di positività'**, accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività' per una durata di cinque giorni**.
- ✓ **La sospensione delle attività' avviene se l'accertamento del quinto caso di positività' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**
- ✓ E' fatto comunque obbligo di effettuare **un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, **o un test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5) successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite **autocertificazione** resa sotto la personale responsabilità.
- ✓ Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e **con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.

- ✓ La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

➤ **SCUOLA PRIMARIA:**

- ✓ **fino a quattro/4 casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- ✓ È fatto comunque obbligo di effettuare **un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, **o un test antigenico autosomministrato** preventivo e tempestivo per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5) successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione** resa sotto la personale responsabilità;
- ✓ Ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
- ✓ In presenza di **cinque/5 o più casi di positività**, accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di **avere concluso il ciclo vaccinale primario** o di essere **guariti da meno di centoventi/120 giorni** o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la **dose di richiamo** ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- ✓ Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- ✓ **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque/5 giorni.**
- ✓ **La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**
- ✓ Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e **con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.
- ✓ La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

➤ **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:**

- ✓ In presenza di un/1 caso di positività', accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- ✓ In presenza di **due/2 o più casi di positività'**, accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere **concluso il ciclo vaccinale primario** o di essere **guariti da meno di centoventi/120 giorni** o dopo aver **completato il ciclo vaccinale primario**, oppure di avere effettuato la **dose di richiamo**, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- ✓ Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
- ✓ Agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- ✓ **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**
- ✓ Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e **con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.
- ✓ **La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**
- ✓ La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

➤ **Alunni con Bisogni Educativi Speciali (nota del U.S.R. Puglia prot. n. 0002030 del 24.01.2022)**

**In caso di attività didattica in presenza sospesa per una classe nella quale si siano registrati casi di positività:**

- la frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori;
- la frequenza in presenza potrà avvenire previa valutazione della specifica situazione della sezione/classe, rapportata alla percentuale di alunni positivi;
- la frequenza in presenza potrà avvenire previa presentazione di test antigenico rapido negativo al quinto giorno (T5).

➤ **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza** può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la **verifica delle certificazioni verdi COVID-19** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

- Il Dirigente Scolastico effettua la COMUNICAZIONE di presenza di uno o più casi di positività al Covid-19 nella sezione, classe o gruppo classe mediante il Registro di classe ovvero con modalità digitali analoghe (account Gsuite .edu di istituto);
- la comunicazione sarà trasmessa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, direttamente nella bacheca (o tramite email di istituto) degli alunni facenti parte della sezione/classe/gruppo classe e ritenuti contatti stretti. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali Reg. Eu 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, infatti, è fatto divieto a tutti i soggetti abilitati all'accesso dei suddetti DATI PERSONALI, di COMUNICARE O DIFFONDERE, ad es. con pubblicazione sul web o su social network, dati per le finalità non consentite dal procedimento in oggetto le informazioni di cui sopra.
- nella comunicazione sarà riportata la misura sanitaria e scolastica prevista nonché l'indicazione di recarsi dal proprio MMG/PLS per eseguire il test SARS-CoV-2 ovvero per ricevere la richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali;
- il genitore/tutore/affidatario deve inviare o mostrare al pediatra/medico di famiglia la comunicazione del Dirigente Scolastico;
- Il pediatra/medico di famiglia potrà produrre mediante apposita piattaforma regionale la richiesta
- di esecuzione del test antigenico rapido (T0, T5, T10) oppure eseguire direttamente il test
- antigenico rapido presso il proprio ambulatorio;
- Per il rientro a scuola i genitori/tutori/affidatari del minore dovranno inviare l'attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini sopra indicati e stampato dall'erogatore del test nonché prelevabile mediante accesso ai servizi "on line" del Portale regionale della Salute, in tempo utile per il rientro a scuola, all'indirizzo email della scuola [baic882008@istruzione.it](mailto:baic882008@istruzione.it) **con oggetto: "COMUNICAZIONE RISERVATA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO E/O IL REFERENTE COVID" con l'indicazione chiara del mittente e dei dati dell'alunno (classe, plesso, ordine di scuola).**

Nell'impossibilità di effettuazione del tampone e in assenza di comunicazione da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 gennaio, quarantena fino al 15 gennaio compreso, rientro a scuola il 16 gennaio). In questo caso non è necessario richiedere al Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) la certificazione di riammissione.

## **15.GESTIONE DEI CASI CONFERMATI (positivi al test SARS-CoV-2)**

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) è realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021, con i modelli organizzativi e le procedure di seguito specificati:

- gli **alunni** che dovessero risultare **positivi** a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulta registrato nel sistema informativo regionale “IRIS” riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.
- Gli alunni **positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.
- Gli alunni **positivi sintomatici** sono, invece, presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici. Nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di seguito specificate.

#### **Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Serv. Sanitario per finalità di sorveglianza scolastica**

Al fine di agevolare l'esecuzione del test antigenico rapido, secondo le tempistiche definite dalle disposizioni nazionali e regionali, presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, PLS/MMG) facenti parte della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2, sono approvati i modelli di autodichiarazione, allegati alla nota della Regione Puglia prot. AOO\_005/0000744 del 26/01/2022, da utilizzarsi per l'erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per finalità di “Sorveglianza scolastica”.

L'esecuzione del test antigenico rapido per le finalità:

- a) di sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici delle scuole primarie (6-11 anni) ossia il T0 (Tamponi al tempo zero) e il T5 (Tamponi al tempo 5);
- b) di uscita dalla quarantena (e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni);
- c) di uscita dalla quarantena e rientro a scuola dei bambini delle scuole primarie (6-11 anni);
- d) di uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni o maggiorenni delle scuole secondarie di I e II grado (per i soli casi previsti dalla Circolare interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022);

può essere erogato a condizione che:

- 1.** il Dirigente dell'Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori nonché degli alunni maggiorenni indicando la presenza di uno o più casi scolastici con conseguente attivazione delle misure previste dalle disposizioni nazionali e dalle circolari regionali (T0);
- 2.** il Dirigente dell'Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori nonché degli alunni maggiorenni al fine dell'esecuzione del test successivo (ove previsto) (T5);
- 3.** il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l'alunno maggiorenne:

- a. presenti all'erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla nota della Regione Puglia prot. AOO\_005/0000744 del 26/01/2022 (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della comunicazione del Dirigente dell'Istituto scolastico;
  - b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
  - c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell'Istituto scolastico;
- 4.** Perogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, come già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

### **Personale scolastico**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso:

- b) per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia;
- c) per la Scuola primaria:
  - con un solo caso, si applica la misura dell'Auto-sorveglianza;
  - con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia;
- d) per la Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP):
  - con un solo caso, si applica la misura dell'Auto-sorveglianza;
  - con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia.

La procedura di cui al punto precedente si applica anche al personale scolastico, docente e non docente, che è stato a contatto con un "caso confermato" in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all'esecuzione del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.

### **Comunicazione alla ASL dei casi Covid-19 in ambito scolastico**

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione e la trasmissione tempestiva al Referente ASL Covid-19 del SISP ASL territorialmente competente dei fogli elettronici contenenti i dati dei contatti di casi confermati scolastici, utilizzando il foglio elettronico trasmesso in allegato alla nota della Regione Puglia prot. AOO\_005/00001119 del 07/02/2022. Lo stesso dovrà essere trasmesso all'apposito indirizzo di posta elettronica del Referente ASL Covid-19 del SISP ASL territorialmente competente.

## **16. QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE**

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro

120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita. Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono aggiornate come di seguito.

### **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso

### **Contatti a BASSO RISCHIO**

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

## 17.ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Il prospetto seguente riassume le misure di isolamento previste.

CASO COVID-19	Asintomatico	Sintomatico
<i>Soggetti non vaccinati</i>	<b>10 giorni</b> + Test SARS-CoV-2 <b>molecolare</b> <b>NEGATIVO</b>	<b>10 giorni</b> <i>di cui almeno</i> <b>3 giorni senza sintomi</b> + Test SARS-CoV-2 <b>molecolare</b> <b>NEGATIVO</b>
<i>Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario &gt; 120 giorni, asintomatici</i>	<b>7 giorni</b> + Test SARS-CoV-2 <b>molecolare o antigenico</b> <b>NEGATIVO</b>	<b>7 giorni</b> <i>di cui almeno 3 giorni</i> <i>senza sintomi</i> + Test SARS-CoV-2 <b>molecolare o antigenico</b> <b>NEGATIVO</b>
<i>Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale primario &lt; 120 giorni</i>		
<i>Soggetti vaccinati con dose booster</i>		

## 18.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. L'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Per tali soggetti, c.d. "lavoratori fragili", il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso il proprio medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi ed attenta descrizione dell'attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. Successivamente, il dirigente scolastico interesserà il Medico competente per valutare la sussistenza dello stato di "fragilità" del lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere.

Tipologia lavoratori	Scuola con MC	Effettua le visite	Rif. normativo
Lavoratori della scuola soggetti a sorveglianza sanitaria	Visite mediche periodiche	MC scolastico	D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera b
	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c
	Visite su richiesta dei lavoratori		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
Tutti i lavoratori della scuola	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
	Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di fragilità		Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1

## 19. GRUPPO COORDINAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Gruppo di coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto avrà il compito di vigilare sulla osservanza delle disposizioni contenute nel Protocollo da parte delle persone che frequentano la scuola. Nello specifico, esso è composto dalle figure di seguito elencate:

- Dirigente Scolastico (DS): dott.ssa M. Tiziana Santomauro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): prof. ing. Pantaleo Sciancalepore
- Medico Competente (MC): dott. Michele Tempesta
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): sig.ra Eleonora Vilardi
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e referenti COVID:
  - ins. Angela Amato;
  - prof. Raffele Annese;
  - ins. Francesca Bonetti;
  - ins. Consuelo Coffa;
  - ins. Lina de Bari;
  - ins. Lucrezia Mezzina;
  - ins. Annunziata Pappagallo;
  - ins. Maria Rosaria Spadavecchia;
  - ins. Isabella Tattoli.

Il RSPP  
Prof. Ing, Pantaleo Sciancalepore

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**  
dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO

